

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

È costituita una Società per Azioni con la denominazione sociale: "CIRCLE S.p.A."

Art. 2 - Sede sociale e domicilio soci

La Società ha la sua sede legale nel Comune di Milano (MI), all'indirizzo risultante dalla iscrizione presso il registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere, sia in Italia che all'estero, unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune.

Art. 3 - Oggetto sociale

La Società ha per oggetto, sotto l'osservanza delle norme di legge, le seguenti attività:

- la fornitura di prestazioni di consulenza direzionale, strategica, organizzativa, di controllo di gestione, di processo, di marketing multicanale, di sistemi di innovazione, di project management, di reperimento fondi e contributi per progetti innovativi.

- la produzione di software applicativo e tecnico, l'integrazione di sistemi informatici sia hardware sia software, la progettazione, l'acquisto, la vendita,

	l'esportazione, la rappresentanza, di apparecchiature	
	tecniche, elettroniche e relative componentistiche, di	
	pacchetti di software di base, applicativi, gestionali, la	
	progettazione e gestione di reti	
	wireless, di sistemi a radiofrequenza.	
	- l'erogazione di servizi di formazione, assistenza e	
	supporto in relazione a quanto in questo articolo. La gestione	
	di progetti di marketing e comunicazione multicanale, ivi	
	compresi siti internet, social network, motori di ricerca,	
	applicazioni mobile, sistemi di comunicazione distribuita,	
	apparecchiature audio e video distribuite.	
	- la rappresentanza, in Italia e all'estero, di imprese	
	italiane e straniere operanti in uno dei rami di attività	
	previsti in questo articolo.	
	- l'assunzione, quale attività non prevalente, di	
	interessi e partecipazioni in società ed imprese italiane e	
	straniere, che svolgano attività rientranti nell'oggetto	
	sociale o comunque ad esso connesse, complementari o analoghe,	
	nel rispetto dei limiti previsti dalla legislazione in	
	materia.	
	- l'esercizio ai sensi e in conformità alla vigente	
	disciplina normativa e regolamentare, dell'attività di	
	assunzione, diretta o indiretta, e gestione di partecipazioni	
	e interessenze, anche di controllo, in altre società e/o enti	
	e/o imprese, italiani ed esteri, aventi oggetto o scopo	

analogo, affine, strumentale e/o connesso al proprio e, quindi l'acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di tali società e/o enti nonché l'acquisizione di strumenti partecipativi o di titoli di debito.

- il coordinamento tecnico, amministrativo, finanziario e organizzativo delle società partecipate, nei limiti di legge.

- la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma alle società partecipate nel rispetto delle disposizioni tempo per tempo vigenti.

La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali, anche per obbligazioni di terzi, con esclusione di attività finanziarie che siano esercitate in via prevalente o nei confronti del pubblico. La società potrà partecipare a consorzi, ad associazioni ed a raggruppamenti di imprese di ogni genere.

#### Art. 4 - Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.

#### Art. 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto è di Euro 321.055,00

	(trecentoventunomilacinquantacinque virgola zero zero) ed è	
	diviso in numero 4.781.865	
	(quattromilionisettecetottantunoottocentosessantacinque)	
	azioni ordinarie prive del valore nominale.	
	L'assemblea del 29 aprile 2024, in sede straordinaria, ha	
	deliberato, ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, di	
	aumentare gratuitamente il capitale sociale per massimi	
	nominali Euro 8.054,97 (ottomilacinquantaquattro virgola	
	novantasette) rappresentato da massime 120.000	
	(centoventimila) azioni ordinarie, a servizio del "Piano di	
	Stock Grant Connect 4 Agile Growth 2027" approvato dal	
	Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2024 e	
	dall'Assemblea ordinaria in data 29 aprile 2024, riservato a	
	soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione tra	
	amministratori, dipendenti e consulenti della Società e/o del	
	Gruppo, che avrà termine al 31 dicembre 2027, con possibilità,	
	ai sensi dell'articolo 2439, secondo comma, del codice civile,	
	che, qualora entro tale termine l'aumento di capitale non sia	
	integralmente eseguito, il capitale sia aumentato di un	
	importo corrispondente alle azioni assegnate. Le azioni da	
	emettere verranno assegnate nei termini e alle condizioni	
	previsti dal "Piano di Stock Grant Connect 4 Agile Growth	
	2027".	
	L'assemblea straordinaria in data 27 giugno 2024 ha deliberato	
	di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai	

	sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare il	
	capitale sociale, in una o più volte anche in via scindibile,	
	sino all'importo massimo complessivo pari ad Euro 4.000.000,00	
	(quattromilioni virgola zero zero), entro il limite massimo di	
	5 (cinque) anni dalla data della delibera (ossia entro il 27	
	(ventisette) giugno 2029 (duemilaventinove)), mediante	
	emissione di azioni ordinarie della Società:	
	a. a pagamento da offrire in opzione agli aventi diritto;	
	b. a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con	
	esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi	
	dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile,	
	tramite conferimenti in natura;	
	c. a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con	
	esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi	
	dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile,	
	tramite sottoscrizione in denaro, nei limiti del dieci per	
	cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il	
	prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle	
	azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un	
	revisore legale o da una società di revisione legale;	
	d. a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con	
	esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi	
	dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, quando l'interesse	
	della società lo esige;	
	e. a pagamento da offrire in tutto o in parte a dipendenti	

	della Società o di società da essa controllate, con esclusione	
	o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441,	
	comma 8, del codice civile;	
	f. in via gratuita, da assegnare ai prestatori di lavoro ai	
	sensi dell'art. 2349 del codice civile anche a servizio di	
	piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.	
	Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio	
	di amministrazione è altresì conferito ogni potere per:	
	a. fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo	
	unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale	
	sovraprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie da	
	emmettersi di volta in volta;	
	b. stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni	
	ordinarie della Società; nonché	
	c. dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi	
	inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per	
	apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto	
	di volta in volta necessarie.	
	Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione	
	in esecuzione della delega che precede ai sensi dell'art. 2443	
	del codice civile, il consiglio di amministrazione dovrà	
	attenersi ai seguenti criteri. L'esclusione o la limitazione	
	del diritto di opzione potranno avere luogo unicamente:	
	a. ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice	
	civile, qualora il consiglio di amministrazione ritenga	

	opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate	
	mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di	
	azienda, aziende o compendi funzionalmente organizzati per lo	
	svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della	
	Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti	
	finanziari, quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal	
	Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento	
	dell'oggetto sociale;	
	b. ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del	
	codice civile, nei limiti del dieci per cento del capitale	
	sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione	
	corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia	
	confermato in apposita relazione da un revisore legale o da	
	una società di revisione legale;	
	c. ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile,	
	qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che	
	le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a	
	"investitori qualificati" e/o "investitori professionali"	
	(anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti,	
	società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri	
	soggetti rientranti nelle relative definizioni anche di	
	carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o	
	operatori che (indipendentemente da tale qualificazione)	
	svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o	
	strumentali a quelle della Società e/o del Gruppo aventi	

	oggetto analogo o affine a quello della Società e/o del Gruppo	
	o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di	
	quest'ultimi, in maniera tale da beneficiare di eventuali	
	accordi strategici e/o di partnership e/o coinvestimento con	
	detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di	
	operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da	
	parte della Società e/o del Gruppo;	
	d. ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, in	
	caso di emissione di azioni a dipendenti della Società e/o	
	delle società da essa controllate in conformità a piani di	
	incentivazione o comunque di work for equity o similari.	
	La delega a procedere ad aumenti di capitale gratuiti (e/o	
	emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) potrà	
	essere esercitata per l'implementazione di piani di	
	incentivazione con funzione di retention e di attraction di	
	personale chiave per la Società e/o il Gruppo, incluso il	
	Piano di Stock Grant Connect 4 Agile Growth 2027" approvato in	
	data 29 aprile 2024.	
	Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da	
	offrire in opzione ovvero - in tutto o in parte - a terzi, nel	
	determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni, il	
	consiglio di amministrazione dovrà tenere conto, tra l'altro,	
	del valore del patrimonio netto e delle condizioni dei mercati	
	finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo	
	dell'operazione, dei corsi di borsa, nonché dell'applicazione	

di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del codice civile, ove applicabili.

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da liberare in denaro ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, per avvalersi dell'esclusione del diritto di opzione, nei limiti ivi previsti, il prezzo di emissione dovrà essere stabilito in misura corrispondente al valore di mercato delle azioni e a condizione che ciò sia confermato in apposita relazione da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale. Nel rispetto di quanto precede, il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni potrà anche essere inferiori alla preesistente parità contabile. Potrà altresì essere previsto un sovrapprezzo.

Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti.

In particolare, ogni azione attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.

Le azioni, al pari degli altri strumenti finanziari della società nella misura consentita dalle disposizioni applicabili, sono assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti

del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (qui di seguito, "TUF").

Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé sola adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'assemblea degli azionisti in conformità della legge e dello Statuto.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

È consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Art. 6 - Obbligazioni e altri strumenti finanziari

La Società può emettere qualsiasi categoria di obbligazioni, convertibili e non convertibili, nominative o al portatore, ordinarie o indicizzate, conformemente alle vigenti disposizioni normative.

I titolari di obbligazioni devono scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle assemblee ordinarie.

La Società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Gli strumenti finanziari non sono rappresentati da titoli di credito salva la possibilità di documentare la titolarità e la legittimazione tramite certificati emessi a cura dell'organo amministrativo non destinati comunque alla circolazione.

La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in casi di inadempimento delle prestazioni, le modalità di rimborso.

#### Art. 7 - Finanziamento dei soci

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, con o senza obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Art. 8 - Patrimoni destinati

I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2447-ter del Codice Civile.

Art. 9 - Identificazione dei titolari delle azioni

La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile, legislativa o regolamentare, di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) dalla Società e dai soci richiedenti.

richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza

della Società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore a una determinata soglia.

La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

#### Art. 10 - Disposizioni in tema di offerta pubblica di acquisto rilevanti

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato (qui di seguito,

"Regolamento Euronext Growth Milan").

Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-quater della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle azioni della Società su Euronext Growth Milan.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla

disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui all'offerta pubblica d'acquisto e di scambio non siano applicabili in via diretta - ma per richiamo volontario - le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

#### Art. 11 - Trasparenza e informativa

A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, è applicabile, ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni la disciplina relativa alle società quotate in tema di trasparenza e informativa, ed in particolare sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, pro tempore vigente (la "Disciplina sulla Trasparenza"), salvo quanto qui previsto.

Gli azionisti dovranno comunicare al Consiglio di Amministrazione della Società il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%,

	66,6%, 75%, 90% e 95% del capitale sociale ovvero le riduzioni	
	al di sotto di tali soglie, ovvero le diverse soglie di volta	
	in volta previste dalla normativa e dai regolamenti	
	applicabili (la "Partecipazione Significativa").	
	La comunicazione dovrà essere effettuata, con raccomandata con	
	ricevuta di ritorno da inviarsi all'organo amministrativo	
	presso la sede legale della società o tramite comunicazione	
	all'indirizzo di posta elettronica certificata della società,	
	senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di	
	negoziato dalla data di perfezionamento dell'atto o	
	dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo,	
	indipendentemente dalla data di esecuzione secondo i termini e	
	le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.	
	La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione del	
	superamento della soglia rilevante o di variazioni di	
	Partecipazioni Significative troverà applicazione la	
	Disciplina sulla Trasparenza.	
	Art. 12 - Assemblea	
	L'assemblea viene convocata, nei termini prescritti dalla	
	disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, con	
	avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché,	
	anche per estratto secondo la normativa vigente, nella	
	Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei	
	seguenti quotidiani: "Sole 24 ore", "Italia Oggi", "Corriere	
	della Sera", "La Repubblica" oppure "MF-Milano Finanza",	

	almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per	
	l'assemblea in prima convocazione.	
	L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si	
	trova la sede sociale, purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve indicare:	
	- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi	
	eventualmente ad esso collegati per via telematica;	
	- la data e l'ora di prima convocazione dell'assemblea e	
	delle eventuali convocazioni successive;	
	- le materie all'ordine del giorno;	
	- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge o	
	da disposizioni regolamentari.	
	L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve	
	essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art.	
	2364, comma 2, c.c., entro 180 (centoottanta) giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore	
	termine previsto dalla disciplina normativa vigente.	
	Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è valida-	
	mente costituita quando è rappresentato l'intero capitale	
	sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei	
	componenti dell'organo amministrativo e dei componenti	
	dell'organo di controllo.	
	I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno il 10%	
	(dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto	

nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque)

giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione

dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare,

indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in

almeno uno dei quotidiani indicati nel presente Statuto, al

più tardi entro il settimo giorno precedente la data

dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di

integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate

da una relazione illustrativa che deve essere depositata

presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo

amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione

della richiesta di integrazione.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è

ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a

norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base

di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del

giorno anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute

prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante

l'Assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle

domande aventi lo stesso contenuto.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla

legge, dal Regolamento Euronext Growth Milan e dal presente

Statuto. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità

alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5) c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge,

nelle seguenti ipotesi:

(a) acquisizione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan, come di volta in volta modificato ed integrato;

(b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan;

(c) richiesta di revoca dalla negoziazione sull'Euronext Growth Milan delle azioni della società, come meglio descritto nel successivo articolo 27.

Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni del presente Statuto, l'Assemblea ordinaria e straordinaria si riuniscono e deliberano secondo i quorum previsti dalla legge.

Art. 13 - Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con

il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

(a) che sia consentita al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-

smettere documenti;

(d) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo

che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video

collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti

potranno affluire; dovranno inoltre essere predisposti tanti

fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in

cui si tiene la riunione.

Verificandosi tali presupposti, non è altresì necessaria la

presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto

verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è

presente il soggetto verbalizzante.

Art. 14 - Diritto di intervento ed esercizio del diritto di

voto

Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro ai quali

spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio

del voto delle azioni è attestata da una comunicazione alla

Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta

dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze del-le

proprie scritture contabili relative al termine della giornata

contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla

data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, e

pervenuta alla Società nei termini di legge.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Art. 15 - Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Art. 16 - Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove).

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla durata in carica. Gli amministratori durano in carica, dunque, per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF.

Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due amministratori se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di 7 (sette) membri, devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF.

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge all'Assemblea.

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. e ad eccezione delle materie di cui al successivo paragrafo, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche

disgiuntamente.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c.

L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

#### Art. 17 - Deliberazioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio dell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno due consiglieri in carica.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni

consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni degli amministratori.

È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

(a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione intervenendo in tempo reale durante la trattazione

degli argomenti esaminati e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

#### Art. 18 - Nomina e sostituzione degli amministratori

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o

dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati almeno pari al numero di consiglieri da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo e devono contenere ed espressa-mente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dall'art.148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147 ter, comma 4, TUF, ovvero due candidati indipendenti qualora la lista sia composta da più di 7 (sette) membri.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta Assemblea secondo le modalità prescritte della disciplina vigente.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena irricevibilità della medesima, (i) il curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti; (ii) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la

propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluso l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza; e (iv) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

Ogni azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

In presenza di più liste uno dei membri del consiglio di amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è

risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei

citati requisiti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori nominati dalla lista di maggioranza, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Nel caso in cui venga a mancare l'amministratore nominato dalla lista di minoranza, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione nominando l'amministratore successivo previsto della lista di minoranza se disponibile. L'assemblea provvede successivamente alla no-

mina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora non residuino nella lista di minoranza dei candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui presente articolo - provvede alla sostituzione tramite la presentazione di liste di minoranza ai sensi delle norme anche regolamentari vigenti in materia e del presente Statuto, e il consigliere viene nominato dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una percentuale di capitale sociale pari a quella sopra richiesta per proporre la candidatura. Tale procedura si applica anche nell'ipotesi in cui l'amministratore nominato dalla lista di minoranza debba essere sostituito direttamente dall'assemblea.

Negli altri casi si applicano le maggioranze di legge.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della metà se di numero pari, o della maggioranza se di numero dispari, dei componenti il consiglio di amministrazione, si intenderà decaduto l'intero Consiglio, con effetto dalla accettazione di metà dei nuovi amministratori nominati dall'assemblea di cui al seguente capoverso.

L'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti

	in carica od anche da uno solo di essi.	
	vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per	
	la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve	
	essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale	
	può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione.	
	Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge	
	costituisce causa di decadenza dell'amministratore.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è	
	stato ricostituito.	
	Art. 19 - Presidente	
	Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un	
	presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione	
	della nomina, ed eventualmente anche un vicepresidente che	
	sostituisce il presidente nei casi di assenza o di	
	impedimento, nonché un segretario, anche estraneo al Consiglio	
	stesso.	
	Art. 20 - Rappresentanza della società	
	Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in	
	giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione	
	nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti	
	dalla deliberazione di nomina.	
	In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la	
	rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di	

gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### Art. 21 - Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art.

2389 c.c.. L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

#### Art. 22 - Collegio sindacale

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dalla legge; è composto di 3 (tre) membri effettivi; devono inoltre essere nominati 2 (due) sindaci supplenti. I sindaci restano

in carica per 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

I sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4 del TUF e gli ulteriori requisiti di legge. Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge.

Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Il collegio sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o tele conferenza, con le modalità sopra precisate per il consiglio di amministrazione.

#### Art. 23 - Nomina e sostituzione dei sindaci

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 6 (sei)

	giorni prima di quello previsto per la predetta Assemblea	
	secondo le modalità prescritte della disciplina vigente	
	Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli	
	o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari	
	di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del	
	capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordina-	
	ria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.	
	Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il	
	curriculum contenente le caratteristiche professionali dei	
	singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i	
	singoli candida-ti accettano la propria candidatura e attesta-	
	no, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di	
	incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza	
	dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto.	
	Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di	
	ineleggibilità.	
	Ogni azionista non può presentare né votare più di una lista,	
	anche se per interposta persona o per il tramite di società	
	fiduciarie.	
	Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più	
	di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel	
	caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista	
	risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.	
	Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che	
	precedono sono considerate come non presentate.	

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la

maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria;

la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona

indicata al primo posto della sezione dei candidati alla

carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si

siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi

precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate

liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa

dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo

supplente appartenente alla medesima lista del sindaco

sostituito fino alla successiva assemblea.

Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è

assunta, fino alla successiva assemblea, dal primo sindaco

effettivo appartenente alla lista del presidente cessato.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio

sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere,

con le maggioranze di legge.

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della

nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai

sindaci effettivi ed a quanto altro a termine di legge.

Art. 24 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di

revisione avente i requisiti di legge e regolamentari ed

iscritta nell'apposito registro.

Le funzioni di controllo contabile prevedono:

- la verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- la verifica che il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano;
- l'espressione con apposita relazione di un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

#### Art. 25 - Recesso del socio

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione di limiti alla circolazione delle azioni.

È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un

	sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato	
	di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della	
	direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o	
	integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli	
	investitori.	
	I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso,	
	i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il pro-	
	cedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.	
	Art. 26 - Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli	
	utili	
	Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede	
	alla redazione del bilancio e delle conseguenti formalità a	
	norma di legge.	
	Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5%	
	(cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che	
	questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale,	
	verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla	
	partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che	
	l'assemblea non deliberi diversamente.	
	In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla	
	legge, la società può distribuire acconti sui dividendi.	
	Art. 27 - Revoca	
	Ove la società richieda a Borsa Italiana la revoca	
	dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext	

Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero - ricorrendone particolari condizioni - salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

Art. 28 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

Nel caso di cui al precedente comma, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c., ovvero da altre disposizioni di legge o del presente atto costitutivo, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo, stabilisce:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c..

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente atto costitutivo.

Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso.

Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter c.c.

Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII del Libro V del codice civile.

Art. 29 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgono le norme di legge in materia di società per azioni, nonché, in caso di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan delle azioni della società, il Regolamento Euronext Growth Milan e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato.